



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A SEGUITO DI ADOZIONE DI CANI VAGANTI RECUPERATI SUL TERRITORIO COMUNALE.

ARTICOLO 1 – OGGETTO Legge regionale 11 ottobre 2012 n.20 Art.11 Adozione

La finalità del presente regolamento è l'incentivazione dell'adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio comunale di Arba, allo scopo di far decrescere il sovraffollamento presso le strutture di ricovero, con il duplice risultato di migliorare il benessere degli animali ricoverati, affidandoli a famiglie consapevoli e responsabili, e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

ART.2 – MODALITA' DI ADOZIONE

1. Tutti i cani randagi di proprietà del Comune ed ospitati presso il canile convenzionato possono essere adottati da privati che ne facciano richiesta.
2. L'adozione sarà consentita solo a maggiorenni in grado di garantire al cane un trattamento corretto.
3. Il Comune provvederà a curare un'apposita banca dati on-line e cartacea, disponibile presso la sede municipale, dove verranno pubblicate le foto e le caratteristiche dei cani che possono essere adottati.
4. Chiunque sia interessato ad un'adozione, potrà accedervi attraverso il sito web del Comune o presso gli uffici del Comune stesso. Saranno quindi fornite le indicazioni per prenotare la visita dei cani ricoverati e pronti all'adozione presso la sede del canile convenzionato. Il personale specializzato della struttura di ricovero sarà a disposizione per aiutare e consigliare nella scelta del cane più adatto alle capacità ed esigenze dell'aspirante all'adozione, assicurando altresì assistenza durante gli incontri iniziali con il cane stesso.
5. Se gli incontri andranno a buon fine potrà essere chiesta l'adozione. In tal caso il cane, attraverso la registrazione all'anagrafe canina diventerà di proprietà del richiedente. Lo stesso da tale momento assumerà tutte le responsabilità relative alla custodia e al mantenimento del cane, impegnandosi a rispettare gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione, nonché del presente regolamento del quale riceverà una copia al momento dell'adozione.
6. I soggetti disponibili a ricevere in adozione un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato dovranno rivolgere apposita istanza al Comune di Arba e potranno presentare la relativa domanda di Incentivo presso il Comune (modello allegato al presente atto). Il Comune, dopo gli opportuni accertamenti e garanzie di buon trattamento, disporrà l'erogazione dell'incentivo.
7. Il cane adottato diviene di proprietà dell'adottante, che sarà registrato all'anagrafe canina comunale e regionale quale proprietario e sarà necessariamente tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente per chi detiene un cane.

ARTICOLO 3 -- INCENTIVI PER L'ADOZIONE

Il Comune di Arba riconoscendo la funzione sociale dei soggetti privati nell'affidamento dei cani randagi, ritiene di incentivarla con un contributo economico così suddiviso:

- € 300,00 annue per i cani di grossa taglia per un periodo massimo di tre anni;
- € 250,00 annue per i cani di media taglia per un periodo massimo di tre anni;
- € 200,00 annue per i cani di piccola taglia per un periodo massimo di tre anni;

ART.4 – DOMANDA DI ADOZIONE

I soggetti residenti e non residenti nel Comune di Arba, disponibili a ricevere in adozione un cane randagio ricoverato presso il canile convenzionato, dovranno sottoscrivere la scheda di affido del cane randagio presso la struttura convenzionata. Il responsabile della struttura convenzionata comunicherà all'ufficio comunale competente il nominativo del cittadino a cui è stato consegnato il cane adottato che dovrà necessariamente essere un cane in carico al Comune di Arba, trasmettendone la relativa scheda di affido.

ART.5 – ADOZIONE

L'istanza potrà essere accolta ad esclusione dei casi in cui risultino, a carico del richiedente, precedenti episodi di maltrattamento degli animali.

Verrà disposto l'affido:

- a) In forma temporanea nel caso in cui non siano ancora trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento.

In questo caso gli affidatari dovranno impegnarsi a restituire l'animale agli eventuali proprietari che ne facciano richiesta entro i suddetti termini

b) In forma definitiva quando siano trascorsi sessanta giorni dall'accalappiamento ed il proprietario non abbia reclamato l'animale.

In ambedue i casi l'affido è disposto mediante compilazione della scheda di affido cani randagi, che dovrà poi essere trasmessa agli uffici competenti del Comune a cura dei Servizi Veterinari della Azienda per i Servizi Sanitari Nr. 6 Friuli Occidentale. In ogni caso dal momento dell'affido, sono trasferiti all'affidatario tutti gli obblighi e le responsabilità del proprietario di animali ai sensi delle vigenti leggi. All'atto dell'affidamento, verrà consegnato all'affidatario del cane, il regolamento concernente le norme per l'adozione dell'animale e la scheda di affido da sottoscrivere e riconsegnare all'Ufficio.

ART.6 – MANTENIMENTO DELL'ANIMALE

L'affidatario si impegna a mantenere lo stesso in buone condizioni presso la propria residenza o altro domicilio e a non cederlo se non previa segnalazione al Comune affidante. Si impegna altresì a dichiarare lo smarrimento o il decesso dell'animale o a mostrare l'animale affidato al personale all'uopo incaricato nel corso degli eventuali controlli domiciliari predisposti dal Comune di Arba.

ART.7 -- EVENTUALE TRASFERIMENTO DELL'ANIMALE ADOTTATO–RINUNCIA E MODIFICA DELL'ADOZIONE

In caso di cessione del cane ad altro soggetto privato, il beneficiario del contributo di cui all'art. 3 si impegna a comunicare all'Ente il nominativo di quest'ultimo, il quale dovrà a sua volta sottoscrivere la scheda di affido.

Il cittadino che per gravi motivi (trasferimento, allergie, ecc.) sia impossibilitato a continuare a mantenere il cane presso il proprio domicilio e/o residenza può effettuare la rinuncia alla proprietà del cane attivando l'adozione a distanza. In questo caso dovrà versare mensilmente una quota che sarà determinata dal competente organo comunale.

In caso di cambio di residenza dell'affidatario, quest'ultimo è obbligato a dare comunicazione al Comune di Arba del nuovo domicilio.

ART.8 – INADEMPIENZE

In caso di inadempienza all'obbligo di custodire e mantenere l'animale in buone condizioni, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo ricevuto.

L'ufficio comunale preposto provvederà a verificare periodicamente, anche con l'ausilio della Polizia Locale, le condizioni di detenzione del cane.

Nel caso venisse accertato il maltrattamento dell'animale si provvederà ad inoltrare regolare denuncia ai sensi di legge e a revocare tempestivamente l'adozione disponendo il ricovero del cane presso la struttura convenzionata.

ART.9 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo previsto dall'art.3 verrà erogato allo scadere di ciascuna annualità, previa effettuazione dei controlli da parte degli Agenti di Polizia Municipale o previa presentazione di certificazione veterinaria che attesti il buono stato di salute del cane, al fine di verificare il corretto ed adeguato trattamento.

Per le successive annualità l'erogazione avverrà alla loro scadenza naturale con le stesse modalità del saldo allo scadere del primo anno.

ART.10 – NORMA TRANSITORIA

Al fine di riconoscere premiare ed incentivare le adozioni di cani, in carico al Comune di Arba, il contributo di cui all'art.3 viene riconosciuto, per il solo anno 2016, anche a coloro che hanno già effettuato l'adozione nel corso del medesimo anno

Art. 11 – ADOZIONI A DISTANZA

1. E' prevista la possibilità di adottare a distanza un cane ricoverato presso il canile convenzionato. L'adozione a distanza ha lo scopo di permettere alle persone che vorrebbero un cane, ma che non hanno le condizioni per tenerlo, di stabilire comunque un rapporto con l'esemplare da loro scelto tra quelli accuditi dal canile convenzionato.

2. L'adozione a distanza è subordinata al versamento di un contributo mensile che sarà determinato dal competente organo comunale.

3. L'adozione a distanza è consentita a singole persone o a gruppi di persone (es. scuole, associazioni, ecc.).

4. All'adottante verrà rilasciato un attestato in cui vengono indicati il nome e la foto del cane.

5. Chi adotta un cane a distanza può, previo accordo con i responsabili del canile, andare a fare visita di persona al cane prescelto.

6. Chi adotta un cane a distanza ha facoltà di richiedere al canile, a proprie spese, ulteriori cure per il cane adottato (ulteriori lavaggi, ecc.).

8. Gli adottanti di età inferiore ai diciotto anni devono essere accompagnati da un adulto che ne sarà responsabile e che si impegni a supervisionare l'applicazione delle norme indicate nel presente regolamento.

9. L'accompagnatore condurrà personalmente, al guinzaglio, il cane in caso di passeggiate all'esterno del canile.

10. Per la sicurezza del pubblico, degli operatori e dei cani stessi è assolutamente vietato lasciar circolare i cani senza guinzaglio al di fuori degli appositi spazi recintati.

11. Essendo necessaria una socializzazione corretta, i primi incontri avverranno esclusivamente presso il canile negli appositi spazi recintati. Le uscite in passeggiata potranno essere effettuate successivamente, in base alle disposizioni dei responsabili

12. Il cane in adozione a distanza rimane sotto la completa tutela dell'Ente e può essere dato in affidamento definitivo a persone diverse dall'adottante a distanza.

13. Qualora il cane adottato a distanza trovasse casa, l'adottante a distanza verrà informato telefonicamente. Potrà quindi scegliere un altro cane o sospendere la pratica, fermo restando il diritto di precedenza per l'adozione definitiva in capo all'adottante a distanza. Le somme anticipate non verranno rimborsate.

14. I responsabili del canile si riservano la facoltà di non permettere la visita a cani ammalati o sotto terapie particolari (saranno disponibili a fornire informazioni sulle condizioni di salute), per motivi di condizioni climatiche inadeguate, ecc.

15. Il competente ufficio comunale si riserva il diritto insindacabile di revoca dell'adozione a distanza nel caso in cui le regole suddette non vengano rispettate, qualora il comportamento dell'adottante risulti lesivo per il benessere del cane o per il buon andamento del canile.

Art. 12 – MODALITÀ DI ADOZIONE A DISTANZA

1. La richiesta di adozione a distanza deve essere presentata al Comune di Arba.

2. L'adozione a distanza avviene mediante il versamento mensile della somma stabilita dal Comune.

3. Qualora l'adottante non provveda al pagamento della spettanza mensile entro il decimo giorno del mese successivo, l'adozione verrà annullata ed il cane tornerà a carico del Comune.

Art. 13 – UTILIZZO DEI FONDI

1. I soldi raccolti verranno usati per la cura, il mantenimento e i controlli sanitari sia del cane che si è scelto in affidamento a distanza sia, indiscriminatamente, degli altri ospiti del canile convenzionato.

Art. 14 – PROGETTI SPECIALI

1. Viene demandato al competente ufficio comunale l'approvazione di progetti e/o ulteriori forme di adozione e affidamento di animali, che possono prevedere l'impegno di persone anziane e l'impiego di volontari, nonché l'attuazione di iniziative e manifestazioni che meglio divulgano e sensibilizzano la popolazione verso la problematica.

Art. 15 – PUBBLICITÀ PER L'ADOZIONE

1. Il Comune adotta tutte le forme di pubblicità (manifesti, volantini, mass-media, iniziative presso le scuole, manifestazioni, ecc.) per incentivare l'adozione dei cani ricoverati.

Art. 16 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione.